



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 234 del 06/05/2009

**Oggetto: SOCIETÀ ANGIOLINO MAGALINI – Ampliamento e coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia denominata “Colombarotto”. – Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR).
Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.**

PREMESSA

In data 07/12/2004 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal proponente domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 796937/46/01.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 06/05/2005 sui quotidiani "L'Arena" e "Il Corriere di Verona" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 23/05/2005, presso la Sala Riunioni della Società Chimica Servizi S.r.l. di Dossobuono (VR).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Federazione Provinciale Verdi Verona	24/06/2005	461968/46/01

Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Legambiente di Verona	06/07/2005	491515/46/01
Comune di Villafranca di Verona	10/08/2005	571735/46/01
Provincia di Verona	25/08/2005	596909/46/01
Comune di Villafranca di Verona	18/04/2007	221035/45/07



Il Presidente della Commissione, nella riunione del 28.07.2005, ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 28/08/2006, acquisita con prot. n. 499699/45/07, relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

- in data 30/10/2006, acquisita con prot. n. 622573/45/07, relativa alla Relazione Paesaggistica;

In data 006/03/2007 il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 16/03/2009, con prot. n. 145682/45/07 E.410.01.1, documentazione integrativa, acquisita con nota del 06/04/2009, prot. n. 199322/45/07 E.410.01.1 /45/07.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto esaminato dalla Commissione riguarda la richiesta per l'ampliamento di una cava di inerti (ghiaie sabbiose), denominata "Colombarotto", ubicata nella omonima località del Comune di Villafranca di Verona. L'area di intervento ricade nella Fascia di Ricarica degli Acquiferi e non vi sono vincoli particolari per l'esercizio di attività di cava. La quota del p.c. interno al sito interessato varia tra i 65,9 m s.l.m. e i 62,7 metri circa.

La cava è del tipo "a fossa" e si pone come continuazione della cava Colombarotto già esaurita rispetto alla concessione ricevuta per l'escavazione di 650.000 m³ di materiale.

All'interno della cava non saranno effettuate lavorazioni del materiale estratto.

Il proponente ha indicato le ipotesi alternative che consistono anzitutto nella "opzione 0", cioè la non realizzazione dell'intervento; come diverse alternative è stata esaminata solamente una diversa scansione temporale dell'intervento, fermi restando i parametri quantitativi caratteristici dell'intervento.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Si ritiene opportuno premettere che la descrizione e l'analisi dell'intervento e del relativo SIA si sono basate sulla documentazione prodotta dal proponente stesso e di conseguenza si è fatto riferimento alle indicazioni e alle considerazioni così come proposte nei documenti esaminati.

Va altresì rilevato che la documentazione prodotta e sulla quale è stata redatto il presente parere risale a periodi differenti, comunque antecedenti anche di molto alla data di seconda presentazione del 23/05/2005.

La presentazione degli ultimi elaborati acquisiti con nota del 06/04/2009, prot. n. 199322/45/07 E.410.01.1 /45/07, fa seguito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione.

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da aprte del proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
- 2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
- 2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

Il proponente ha prodotto un vasto quadro di riferimenti normativi che si tralascia per brevità e per la verifica del quale si rimanda al relativo quadro presente nello SIA.



In sintesi si richiamano di seguito le principali voci per delineare in generale il quadro normativo cui si è fatto riferimento:

- D.P.R. n° 128 del 9/4/1959
- L. n° 221 del 30/7/1990
- D.M. del 23/12/1991
- D. Lgs 25/11/1996, n° 624
- L.R. n° 44 del 7/9/1982
- L.R. n° 15 del 21/3/1983
- L.R. n° 61 del 27/6/1985
- DGRV n° 924 del 24/4/1988 e successive m & int.
- PTRC
- PTP – Provincia di Verona
- PAI
- PRG del Comune di Villafranca di Verona

L'attività della cava prevede l'estrazione di materiali appartenenti al gruppo "A" sulla base della L.R. 44/82.

Riguardo al PTRC l'area interessata dal progetto rientra nella fascia di ricarica degli acquiferi, quindi ad elevata vulnerabilità ambientale. Tuttavia l'attività estrattiva non rientra tra quelle precluse. Inoltre la suddetta area non ricade tra le aree tutelate dal punto di vista storico, naturalistico e insediativo.

Anche riguardo al PTP della Provincia di Verona non si rileva l'indicazione di preclusioni all'attività di coltivazione di materiali inerti.

Secondo il PAI l'area non è soggetta a rischi di tipo idrogeologico.

Il vigente P.R.G. del Comune di Villafranca di Verona classifica l'area del sito di intervento in parte come zona di tipo E 2 "agricola", e in parte come zona F, "zone a destinazione speciale di pubblico interesse". Secondo quanto dichiarato esplicitamente dal proponente, a seguito di chiarimenti dallo stesso richiesti all'Amministrazione comunale in data 22/01/2003, la stessa non ha reiterato il vincolo quinquennale (previsto dalla L. n° 1187/1968) non interessato allo sviluppo di questa zona. A parere del proponente, decaduto il vincolo di zona F, si ritiene possibile la ripresa dell'attività anche nella zona prima compresa in tale zona.

L'area di scavo era stata autorizzata con DGRV n° 1978 del 2 Giugno 1998 la quale fissava il termine degli scavi alla data del 31 Dicembre 2002. Tale delibera ha rilasciato l'autorizzazione con le condizioni contenute nella precedente DGR n° 6479 del 12/12/1995.

Successivamente il proponente ha richiesto una proroga di mesi dodici oltre il precedente termine. Tale termine sarebbe comunque scaduto nel 2003. La ditta ha estratto un volume complessivo di circa 650.000 m³ (autorizzato); alla data del 30/6/2003 il volume residuo risultava nullo.

In data 29/7/2003 veniva fatta richiesta di sopralluogo per estinzione della cava; in data 29/7/2003 il proponente ha chiesto di considerare priva di efficacia la richiesta.

L'area è di proprietà del proponente.

Costi (Dicembre 2003)

Il costo della ricomposizione finale è stato quantificato in €175.017, di cui:

recinzione: €19.000,

asporto e riporto del terreno vegetale : € 100.227

sistemazione scarpate : € 2693

irrigazione : €48.000

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2408 del 04 agosto 2009**

L'area individuata come cava attuale e richiesto ampliamento si trova completamente all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Villafranca.

Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto perimetrali previste dal progetto sono le seguenti:

- 10 metri dal ciglio strada,
- 5 metri dai confini di altre proprietà,
- 20 metri dalle abitazioni ubicate a Nord dell'area.

Caratteristiche del progetto

Secondo la classifica della L.R. 44/82, il materiale estraibile appartiene al gruppo "A".

Tale materiale tal quale verrà lavorato in altre aree, esterne all'area di progetto che non avrà, quindi, impianti di trattamento e lavorazione.

Dati quantitativi significativi:

Area catastale	174.080 m ²
Superficie di intervento totale (scavo)	167.165 m ²
Volume lordo di scavo	367.223 m ³
Volume terreno complessivo di scotico	83.582 m ³
Volume netto estraibile utile	283.641 m ³
Quota massima escursione falda	62,0 m s.l.m.
Perimetro di scavo	1.805,5 m
Profondità di scavo calcolata (art.44 L.R.44/82)	23,15 m
Quota media fondo consentita da formula	40,52 m s.l.m.
Profondità di scavo massima (lato Sud)	3,37 m
Profondità di scavo massima (lato NE)	1,13 m

Secondo i dati forniti dal proponente la quota massima della falda raggiunge i 62,0 metri s.l.m. e, di conseguenza, non risulta proponibile la profondità di scavo teorica ottenibile con la normativa della L.R. 44/82

Fase di coltivazione

La durata dell'attività estrattiva è prevista in tre anni considerando un volume medio annuo di estrazione pari a circa 94.000 m³. Sono previsti tre lotti di coltivazione.

La prima fase riguarderà l'esportazione e stoccaggio della copertura di terreno vegetale, per uno spessore di circa 50 centimetri. L'area è stata suddivisa in tre lotti. L'escavazione dei lotti procederà da Sud verso Nord (dal lotto 1 al Lotto 3) per fasce di 10 – 15 metri di larghezza per l'intero fronte cava. I gradoni avranno una altezza massima di 4 metri, le scarpate una inclinazione massima di 45° in fase di coltivazione e 25° in fase di ricomposizione.

LOTTO 1 - I° e II° anno	
Area superficie di scavo	55.771 m ²
Volume	94.630 m ³
LOTTO 2 – II° e III° anno	
Area superficie di scavo	55.624 m ²
Volume	94.382 m ³
LOTTO 3 – III° anno	



Area superficie di scavo	55.769 m ²
Volume	94.628 m ³
Totale aree	167.164 m ²
Totale volumi	283.640 m ³

NB: i dati sono stati arrotondati all'unità per comodità di calcolo.

La durata dell'intervento è determinata in anni 4, comprensivi della fase di ricomposizione finale.

Ricomposizione finale

La ricomposizione finale è prevista sulla base dei dettami della L.R. 44/82.

Le geometrie della fossa ricomposta risultano essere le seguenti:

- pendenze delle scarpate di 25°,
- livelletta del fondo cava con pendenza 5 %,
- stesura di 50 cm di terreno vegetale sull'intera superficie di scavo,
- allestimento della rete irrigua in accordo col Consorzio di bonifica competente,
- inerbimento.

I volumi mancanti di terreno di copertura saranno compensati con l'integrazione di una modesta quantità dei limi di lavaggio del materiale, provenienti dall'esterno dato che non sono presenti all'interno della cava impianti di lavorazione.

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

Nello SIA vengono affrontate le consuete problematiche relative alle diverse componenti ambientali anche in relazione agli effetti sociali e della salute pubblica.

In relazione alle diverse componenti si indicano di seguito, sinteticamente, le eventuali, principali problematiche sulla base delle valutazioni fatte dal proponente nello SIA.

Atmosfera

L'analisi climatica riporta la descrizione di una situazione caratteristica e ben nota dell'alta pianura veronese. In rapporto col progetto non sussistono emergenze particolari meritevoli di essere segnalate. Le caratteristiche dei terreni sono tali che permettono un rapido assorbimento delle precipitazioni, anche intense, e la successiva dispersione nel sottosuolo (fascia di ricarica).

Riguardo a questa componente ambientale l'attività di cava può interferire con la diffusione di polveri e l'emissione di gas di scarico dei mezzi operativi. Tuttavia questi due elementi si ritiene non possano costituire un impatto particolarmente significativo, in gradi di compromettere la salubrità dell'aria.

Ambiente idrico di superficie

L'ambiente idrico di superficie non conserva caratteri di naturalità ed è fortemente condizionato dall'attività antropica. E' infatti presente una maglia di canali di irrigazione gestiti principalmente dal Consorzio di Bonifica Alto Agro Veronese.

L'attività di cava non prevede utilizzo o consumo di risorse idriche se non una irrisoria quantità.

Idrogeologia; suolo e sottosuolo

Si ritiene opportuno soprassedere alla descrizione della geologia complessiva della regione e al suo inquadramento generale in quanto si tratta di nozioni note di cui si valuta ben acquisita la conoscenza. Si ricorda solo che gli spessori dei depositi quaternari variano tra i 500 e i 1.000 metri nella fascia ai piedi delle colline e lo strato superficiale è formato da un manto di alterazione dei substrati ghiaiosi dello spessore medio di circa 50 – 60 cm. Tale terreno superficiale è commisto a ciottoli residui dell'alterazione, prevalentemente di natura calcarea. Al di sotto è stata confermata la presenza di un potente materasso ghiaioso e sabbioso indifferenziato per uno spessore non inferiore



ai 75 – 80 metri. Dal punto di vista geomorfologica l'area interessata ricade nell'ambito della grande conoide composita dell'Adige.

Nel sottosuolo dell'ambito territoriale interessato dal progetto risulta esservi un acquifero unico e indifferenziato, che presenta una consistente potenzialità. In prossimità dell'area in esame lo spessore dell'acquifero potrebbe raggiungere i 400 metri, in coincidenza con il letto del materiale sciolto alluvionale.

Esso è di norma utilizzato per scopi idropotabile.

La falda possiede un regime di tipo unimodale, con piene nel periodo estivo e magre tra i mesi di marzo e aprile.

Le indagini freatiche sono state condotte su una maglia di 9 pozzi presenti nelle vicinanze del sito e sono state svolte nel periodo gennaio – ottobre 2003.

Dai dati rilevati risulta che le piene della falda portano la superficie freatica a quote comprese tra i 56 e i 62 metri s.l.m.

Non vi sono pozzi ad uso idropotabile all'interno di una fascia di rispetto di 200 metri dai confini della cava.

Il progetto non prevede alcun uso della risorsa acquifera freatica e non verrà di conseguenza modificato il regime di deflusso sotterraneo. Tuttavia, un potenziale impatto negativo può derivare da sversamenti accidentali di inquinanti, come, ad esempio, la rottura di un mezzo meccanico e la conseguente perdita di liquidi contaminanti.

Interferenza del fondo cava con la falda

La falda si trova ad una quota media che non consente la realizzazione di una profondità di scavo conforme al valore numerico ottenibile con l'applicazione della formula dell'Art. 44 della L.R. 44/82. Nella parte settentrionale, Lotto n° 3, il mantenimento del franco di due metri almeno tra il fondo cava e la superficie di falda costringe a limitare l'estrazione ad uno spessore lordo di appena 1,13 metri. Anche la profondità massima di scavo del fondo cava appare alquanto modesta (3,37 m).

Caratterizzazione sismica e verifiche di stabilità

Secondo la nuova normativa sismica, l'area appartiene alla zona 3.

Il proponente ha effettuato una verifica di stabilità dei versanti di progetto in fase di coltivazione. Il valore del coefficiente di sicurezza è risultato pari a 1,85 ben all'interno dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Flora e fauna

La zona è prevalentemente di tipo agricolo quindi sono rappresentate diverse culture agrarie principalmente di tipo arativo. Si aggiunge anche la presenza di vigneti e alcuni frutteti. Non sono presenti in zona piante di particolare pregio botanico.

Sono presenti anche alcuni allevamenti in zone limitrofe al sito.

Per le sue caratteristiche e per la vicinanza alle aree urbanizzate, il sito manifesta uno scarso interesse faunistico. Non sono presenti nell'area delle zone di rifugio.

Rumore

Le emissioni sonore collegate all'attività di cava provengono dalle macchine escavatrici, da quelle per il carico sugli automezzi e da questi ultimi. Il proponente ha indicato i limiti per le sorgenti sonore in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune di Villafranca nell'Ottobre del 2001.

Paesaggio

Il proponente ha presentato la Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 Dicembre 2005.

Viabilità



Il proponente asserisce che l'accessibilità alla cava è garantita da una ottima viabilità. Il cantiere risulta servito da una strada comunale che passa lungo il confine a Nord dell'area di cava immettendosi poi nella SP 54 e quindi SP 24 che collega Valeggio a Villafranca dopo di cui verso la tangenziale per il casello autostradale. Da quest'ultimo l'area dista 12 chilometri. Viene stimato un traffico in E / U di 48 mezzi al giorno per 220 giorni lavorativi all'anno.

3. RELAZIONE PAESAGGISTICA

La Relazione Paesaggistica è stata presentata ai sensi e secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 12/12/2005.

L'elaborato riprende sostanzialmente i contenuti delle diverse relazioni già predisposte per lo SIA e si limita alla verifica dei potenziali impatti riguardo ai diversi strumenti pianificatori nei quali l'area è inserita.

L'aspetto di maggior rilievo riportato nella relazione riguarda il Piano Tutela delle Acque adottato con DGRV il 29/12/2004, più precisamente gli Artt. 11, 25, 36 e 39 delle NTA. Si afferma, a conclusione della verifica degli impatti sugli ambiti relativi, che il progetto in esame non influisce ulteriormente sulle criticità già segnalate e si ritiene perciò che l'attività proposta sia coerente alle prescrizioni e ai vincoli contenuti nel Piano.

La conclusione generale porta ad una valutazione di impatti trascurabili del progetto dal punto di vista paesaggistico in quanto *“saranno di fatto messe in essere trasformazioni limitate nel tempo e poco significative dell'insieme del paesaggio nel quale l'opera in esame è inserita”*.

4. AREE SIC e ZPS, VINCA

L'area in esame non rientra nelle zone di protezione.

Il proponente ha presentato una relazione di screening di incidenza ambientale riferita al progetto in esame, nei confronti del sito “IT3210008 Fontanili di Povegliano”.

I fontanili di Povegliano sono considerati un Sito d'interesse Comunitario e si trovano a sud/est dell'area appartenente al progetto di cava in esame. Sono anche compresi nell'elenco delle ZPS (Zone di Protezione Speciale, territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'allegato I della Direttiva “Uccelli”).

Caratteristiche del sito:

- codice sito: IT3210008,
- tipo C,
- area : 118 ha,
- Regione geografica continentale

Tipi di habitat presenti nel sito: il 50% del territorio è formato da terreni agricoli; il 20% da colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare); un altro 20% dai corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) e il restante 10% è occupato da strade, abitati, discariche, aree industriali, ecc.

Il progetto in questione è localizzato ad una distanza di circa 5,8 km dal limite del SIC/ZPS in esame ad esso più prossimo. Pertanto non si registra alcuna diminuzione di superficie del SIC/ZPS in esame né in fase di cantiere né in fase di esercizio dell'opera. Inoltre non è prevista la perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie all'interno del SIC/ZPS in esame in particolare del “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*”.

Il documento conclude, in relazione alla natura ed all'entità dell'opera prevista, in riferimento al SIC/ZPS denominato “I Fontanili di Povegliano” che la redazione della valutazione d'incidenza



ambientale appropriata non è da considerarsi necessaria in quanto risultano improbabili effetti significativi sul sito Natura 2000.

Le affermazioni del relatore si basano sul presupposto che l'incidenza di un progetto su un sito d'importanza comunitaria o una zona a protezione speciale è valutabile in termini di:

- sottrazione di superficie
- distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico
- perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie
- disturbo o danneggiamento (anche in fase di cantiere) della fauna caratteristica
- rumori e vibrazioni
- emissione di polveri (in fase di cantiere)
- aumento del traffico (in fase di cantiere e post-cantiere)
- modifiche geomorfologiche che possano compromettere il S.I.C./ZPS
- modifiche idrologiche/superficiali che possano compromettere il S.I.C./ZPS

5. RICHIESTA INTEGRAZIONI

La Commissione Regionale V.I.A. avendo riscontrato carenze conoscitive ed applicazioni parziali delle metodologie di analisi, ha deciso di richiedere al proponente, al fine della prosecuzione dell'istruttoria, le integrazioni ed i chiarimenti di seguito indicati:

1. vengano eseguiti alcuni sondaggi meccanici (sondaggi geognostici) spinti a 6 – 7 metri dal p.c. per accertare la stratigrafia del sottosuolo e vengano forniti i relativi risultati; nei sondaggi venga inserito un tubo piezometrico, con imbocchi quotati (s.l.m.) e vengano effettuate misure piezometriche ripetute fornendo i risultati sia come quota assoluta che come distanza dal p.c.;
2. vengano forniti, opportunamente evidenziati ed elaborati, i dati numerici utilizzati per la stesura della carta ad isofreatiche contenuta negli elaborati della relazione geologica (quote imbocchi e misure freatiche dal p.c. e dagli imbocchi); venga svolta una nuova campagna di misura con la conseguente predisposizione di un nuovo, aggiornato elaborato nel quale sia presentata anche una più dettagliata valutazione delle quote di massima piena della falda, confrontate anche con i dati di letteratura (carte idrogeologiche);
3. venga predisposto un progetto di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee con l'utilizzo di piezometri ubicati sia a monte che a valle (rispetto alla direzione di flusso della falda);
4. venga fornita una più precisa e dettagliata geometria delle scarpate in fase di scavo anche alla luce della limitata profondità del fondo cava che si spinge al massimo (progetto) fino ai 3,37 metri; per tale motivo infatti non si comprendono le caratteristiche geometriche indicate nel quadro progettuale, dove si parla di versanti di 3,5 metri con pendenze di 45°;
5. venga definita la quantità di limi derivanti dal lavaggio del materiale estratto e l'eventuale destinazione;
6. venga verificata la coerenza del progetto con gli strumenti normativi e in particolare con il PRG comunale là dove viene ridefinita la tipologia dell'area (certificato di destinazione urbanistica);
7. vengano giustificate le distanze riportate in progetto, in particolare quella dalla strada comunale, indicata a 10 m, il che appare in contrasto con quanto prescritto dal DPR 128/1959, art. 104;
8. venga fornita una Relazione Paesaggistica aggiornata e la VINCA redatta in conformità alla normativa vigente;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2408 del 04 agosto 2009**

9. vengano presentati degli elaborati che presentino lo stato di avanzamento di scavo e quello finale in maniera armonica e integrata con la parte di cava già sfruttata;
10. venga presentato un progetto di impatto sulla viabilità adeguato alla capacità della rete viaria esistente;
11. venga fornita da parte del proponente una alternativa realizzabile di progetto atta a consentire l'eventuale accesso al podere dei Sigg.ri Bovo, così come da sentenza del tribunale di Verona.

A tali richieste il proponente ha risposto fornendo le indicazioni che vengono di seguito sinteticamente riportate.

1. all'interno dell'attuale area di cava sono già stati realizzati 4 sondaggi geognostici, con introduzione di tubo piezometrico, finalizzati alla determinazione della stratigrafia del sottosuolo e al monitoraggio dei livelli di falda. Viene fornita a riguardo una tavola con le opere, ubicate sul fondo dello scavo nel corso dell'attività estrattiva della cava autorizzata. Per quanto riguarda la stratigrafia del sottosuolo, viene ribadito quanto riportato nella *Relazione Geologica* allegata al progetto, cioè che il giacimento, ubicato all'interno dell'alta Pianura Veronese, è caratterizzato da alluvioni ghiaiose sabbiose, immerse in una matrice limoso argillosa. Intercalati a questi materiali si rinvencono lenti e livelletti di materiali più fini (miscele di sabbie limi ed argille), di limitata estensione areale, con spessore mediamente da pochi centimetri ad alcuni decimetri. I materiali oggetto della futura estrazione si presentano pertanto con caratteri omogenei lungo l'intera zona di ampliamento. Viene riportata la successione caratteristica, ricostruita attraverso i rilevamenti sui fronti di scavo della cava attuale, integrati con le carote prelevate nel corso della realizzazione dei piezometri.

Una volta individuati i quattro piezometri sul fondo della cava esistente, si è provveduto ad effettuare un rilievo topografico, al fine di georeferenziare le opere all'interno del contesto geografico circostante, e quotare le bocche pozzo degli stessi rispetto al livello del mare. Le misurazioni sono state effettuate per mezzo di strumentazione satellitare.

2. I punti di monitoraggio considerati sono 11. Sono stati forniti i dati richiesti, integrati con le informazioni rilevate nel periodo successivo alla redazione della relazione geologica allegata al progetto di ampliamento e coltivazione della cava "Colombarotto". Dalle misure sopra riportate è possibile notare che i valori rilevati nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto 2003 e nel mese di ottobre 2007 e nei primi due mesi del 2009, risultano costantemente al di sotto dei picchi riportati sia nella cartografia ufficiale (AA. VV. Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Occidentale), che nelle misure effettuate dal dr. Rizzotto nel periodo compreso tra il 1977 e il 1989. Gli anni 2003, 2006 e 2007 sono peraltro stati caratterizzati da spiccata siccità, che non ha favorito alla naturale ricarica dell'acquifero dell'Alta Pianura Veronese, mentre il 2008 è stato invece interessato da elevate precipitazioni, soprattutto nell'ultimo trimestre. Nell'Allegato I è stata elaborata la *Carta delle Isofreatiche, elaborata in base ai dati di Massima Piena*, rilevati ai singoli pozzi, in diversi periodi di rilevamento, con esclusi i pozzi disposti sul fondo della cava, poiché i livelli della falda rilevati dal sottoscritto nei primi due mesi del 2009 sono risultati troppo bassi, rispetto a quelli teorici rilevati in questa Carta, e avrebbero alterato la morfologia della falda. Nell'Allegato II si riporta invece la *Carta delle Isofreatiche, elaborate in base alle misure eseguite dal sottoscritto il 03/02/2009*, che risultano effettuate nello stesso periodo su tutta la rete di pozzi in esame. La scelta di questi dati consente di rilevare un'istantanea della morfologia della superficie freatica, ricavata da misure effettuate nello stesso giorno. Il confronto tra i due elaborati consente di rilevare che la morfologia della falda si mantiene sostanzialmente costante. Nel corso dei rilevamenti sono stati registrati alcuni scostamenti dai livelli medi ai singoli pozzi, legati a situazioni locali e limitate nel tempo. Tali anomalie risultano



conseguenti a diversi fattori, tra cui l'alternanza delle pratiche irrigue nella fase estiva, che interessano porzioni diverse del territorio con cicli da settimanali a quindicinali, sulle aree agricole in coltivazione ed escludono normalmente le porzioni di terreno temporaneamente incolte. L'analisi dell'elaborato, considerata l'ubicazione dell'area di cava, indica che le quote di massima piena della falda, comunque elaborate su base teorica, si attestano tra 54 e 55 m s.l.m., valore ampiamente compatibile con i risultati riportati nell'Allegato II: "*Carta delle Isofreatiche elaborata in base ai dati di Massima Piena*", in base ai dati di rilevamento diretto, rilevati con metodologia analoga su una densità maggiore di punti di monitoraggio, rispetto a quella del documento sopra citato. Il fondo dell'area di ampliamento della cava è stato impostato considerando livelli di falda compresi tra 56 m (settore Sud) e 61 m (settore Nord). I dati utilizzati come riferimento per l'elaborazione del progetto risultano pertanto ampiamente compatibili anche con quanto riportato nella bibliografia disponibile. In base ai risultati riportati nei punti precedenti il Proponente afferma che i livelli di falda ottenuti concordano completamente con quelli utilizzati per la redazione del progetto di ampliamento della cava in oggetto. Il franco minimo di falda dal fondo del futuro sito estrattivo rispetta inoltre il valore minimo di 2,0 m previsto dal punto g), Art. 44 della L.R. 44/82.

3. Al fine di garantire il controllo sulle possibili interazioni tra le attività svolte nella fase di gestione della cava, e in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione VIA della Regione Veneto, è stata predisposta un'apposita rete per il monitoraggio qualitativo delle acque di falda, che risultano una delle matrici ambientali più esposte da questo tipo di attività. Con riferimento alla morfologia della falda riportata negli Allegati I e II, e tenuto conto dello sviluppo planimetrico della fossa di cava, è stata disposta una rete di controllo composta dai seguenti elementi:

N. 2 pozzi superficiali, già esistenti, ubicato all'interno della corte rurale, posta a Nord dell'area di Cava, e a Monte Idrogeologico. Dette opere sono state nominate 3 Cimento e 4 Cimento;

N. 2 piezometri da realizzare, denominati Pz 1V e Pz 2V, ubicati secondo lo schema planimetrico che viene riportato in allegato.
--

6. OSSERVAZIONI E PARERI

Le osservazioni e i pareri presentati, come sotto riportati, sono stati considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle successive prescrizioni.

Provincia di Verona

In data 12/8/2005 la Provincia di Verona, Giunta Provinciale, ha trasmesso la delibera (n° 159 del 4/8/2005) con cui ha fatto proprio il parere positivo espresso dalla Commissione provinciale VIA.

Le osservazioni riguardano l'insufficiente analisi dell'andamento della superficie di falda. Vengono inoltre espressi dubbi sul progetto di irrigazione a ricomposizione avvenuta, anche in relazione al limitato spessore di copertura della falda. Le indicazioni sono favorevoli ad una irrigazione a pioggia invece che a scorrimento al fine di evitare il dilavamento del suolo. Nel parere viene evidenziata la necessità di un controllo sulla qualità delle acque sotterranee. Infine viene definita la necessità del ripristino dei lotti scavati prima dell'inizio della coltivazione del successivo.

Comune di Villafranca di Verona

Il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n° 49 del 30/6/2005 che ha sostanzialmente reiterato un precedente parere negativo già dato nel 2004. Le motivazioni riguardano il vincolo di inedificabilità su zona F che pure risulta decaduto, ma che si ritiene ugualmente vietata l'escavazione nelle aree sprovviste di strumenti urbanistici. A sostegno del parere negativo vengono fornite anche motivazioni di carattere paesaggistico e ambientale e la presenza di una viabilità inadeguata.

*Federazione Provinciale Verdi di Verona*

Vengono fornite diverse motivazioni, tutte contrarie al progetto, tra cui il contrasto dell'attività estrattiva con il PAQE.

Legambiente Verona

Vengono portate numerose motivazioni, anche normative, per il sostegno della contrarietà all'attuazione del progetto (7 osservazioni). Si sostiene la non decadenza del vincolo derivante dalla zona F, anche se non reiterato dal PRG del Comune. Viene esaltato l'alto valore ambientale dell'area specialmente per quanto riguarda i potenziali pericoli per la falda idrica. Vengono messe in evidenza delle incongruenze e difformità nei diversi elaborati riguardo alla tipologia del materiale estratto (se gruppo A oppure B). Si richiede l'adeguamento del progetto alla nuova Legge Urbanistica regionale. Viene espressa preoccupazione per il tipo di coltivazioni che potranno essere fatte a ripristino avvenuto, di minor pregio rispetto alle attuali. In passato sono state avanzate delle proposte per la realizzazione del "Parco del Fiume Tione" che troverebbero ostacolo nella realizzazione della cava.

Signori Bovo Franco e Bovo Beniamino (e relativa sentenza del Tribunale di Verona)

Chiedono venga preservato il loro diritto di passo pedonale carraio il cui tracciato taglia trasversalmente l'intera superficie della cava. Tale diritto è stato accertato con sentenza del Tribunale di Verona con sentenza del 2/4/2005.

7. OSSERVAZIONI AL PROGETTO E ALLO S.I.A.

Sulla base dell'analisi del progetto, la Commissione ha ritenuto fondamentali ai fini della procedibilità e della resa del parere finale sul progetto richiedere al proponente di fornire le seguenti informazioni integrative:

Riguardo ai dati relativi alle priorità delle domande presentate e alla disponibilità delle aree da utilizzare per l'escavazione di materiale inerte, sono state acquisite le seguenti indicazioni:

Indicazione del rispetto del 3% della superficie delle zone agricole.

La verifica della disponibilità del 3% della superficie di zona "E agricola" calcolata ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come stabilito dalla L.R. 44/82 art. 13 è stata effettuata con esito favorevole.

Indicazione rispetto alle priorità di presentazione di altre domande per il Comune di Villafranca di Verona

E' inoltre rispettata la priorità nei confronti di altre istanze di cava avanzate sul medesimo territorio comunale.

Considerazioni sulle quote di falda e sulla profondità di scavo

Come risulta confermato dalle risposte alle integrazioni, appaiono esigue le dimensioni della profondità di scavo che varia da 1,13 a 3,37 metri dal pc. Sembra tuttavia eccessivo spingere l'approssimazione dei valori di misura al centimetro.

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

L'analisi del progetto ha portato alla formulazioni delle osservazioni e considerazioni precedentemente esposte. Si ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale proprio per le limitate modifiche conseguenti all'intervento stesso nonché alla limitata durata dell'intera fase di coltivazione. Comunque dal punto di vista della redditività, anche in quantità di materiale estraibile, calcolata rispetto alla superficie interessata, si rileva che le condizioni idrogeologiche del sito non consentono l'applicazione dei parametri previsti dalla L.R. 44/82. Da una parte vi è dunque l'indiscutibile vantaggio ambientale di un abbassamento di dimensioni estremamente limitate in



profondità, mentre dall'altra vi sono le limitate quantità di materiale ottenibile da una superficie dell'ampiezza di quella del progetto.

Pertanto, vista la documentazione presentata dal Proponente, compresa quella integrativa fornita a seguito degli approfondimenti richiesti dalla Commissione, preso atto del parere del Comune di Villafranca di Verona, vista la DG della Provincia di Verona, visto l'esito favorevole della verifica della disponibilità del 3% della superficie di zona "E agricola" calcolata ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come stabilito dalla L.R. 44/82 art. 13, constatato che non è pervenuto alcun parere da parte della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi e preso atto di tutti i pareri e le osservazioni pervenute, la Commissione, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione dell'Ing. Guido Cuzzolin, componente esperto della Commissione), esprime ad unanimità dei presenti,

PARERE FAVOREVOLE

di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle statuizioni e delle prescrizioni di seguito indicate:

STATUIZIONI

1. Si autorizza la ditta Angiolino Magalini – C.F. MGLNLN24M05L949Z – con sede in Via Lungadige Sammichieli n. 23, Verona (VR), a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "COLOMBAROTTO", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più n. 25 elaborati, da quella integrativa inviata con nota in data 25.03.2009, protocollata in Regione al n. 199322/45/07 E.410.01.1 del 09.04.2009 e costituita da n. 11 elaborati, acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni sottoelencate;
2. per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa che il provvedimento di autorizzazione fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 1978 del 02.06.1998 di autorizzazione alla coltivazione della medesima cava;
3. si demanda alla Direzione Geologia ed Attività Estrattive l'approvazione ed autorizzazione del piano di gestione dei rifiuti di cava, ai sensi del D.Lgs. 117/08, che dovrà aver luogo prima della consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione;
4. la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
5. si da atto e si stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "sabbia e ghiaia" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente richiamata e trascritta;
6. si demanda alla Direzione regionale competente la consegna alla ditta del provvedimento di autorizzazione e dei correlati elaborati di progetto. Copia della medesima autorizzazione dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia rispettivamente competenti in materia di vigilanza e polizia mineraria.
7. si stabilisce che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

**PRESCRIZIONI**

1. il materiale utile estraibile è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa 283.641 m³ (calcolato a giacimento);
2. la Ditta dovrà provvedere, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzatorio, alla realizzazione della recinzione lungo il perimetro dell'area della cava con rete metallica alta non meno di 2,00 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo; dovrà altresì provvedere alla manutenzione di tale recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;
3. la Ditta dovrà effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area della cava, e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
4. dovrà essere assicurato il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
5. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione su ogni singolo lotto, si dovrà provvedere alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
6. per la progressione consequenziale dei lavori di scavo e ricomposizione ambientale dei medesimi si dovrà procedere secondo lo schema indicato negli elaborati di progetto, subordinando l'inizio dei lavori sull'ultimo lotto (lotto n. 3) all'ultimazione degli interventi ricompositivi sul primo lotto (lotto n. 1);
7. le scarpate a fine sistemazione dovranno assumere una inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore ai 25° così come previsto negli elaborati integrativi di progetto. La ricomposizione ambientale finale è costituita dal ridistendimento dello strato di terreno agrario superficiale che dovrà avere uno spessore di almeno metri 0,50 circa. Per la ricomposizione della cava potranno essere utilizzate terre, sabbie fini e limi provenienti dalla selezione e lavaggio di materiali provenienti dall'impianto di cava di lavorazione di ghiaie e sabbie per i quantitativi strettamente necessari. Tale materiale quale sottoprodotto potrà essere impiegato purché rispetti i limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
8. il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee, le modalità di prelievo, i parametri da esaminare e le misure freaticometriche di controllo dovranno essere almeno semestrali ed inviate agli Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. In ogni caso tra le sostanze da ricercare devono essere compresi gli idrocarburi, escludendo le sostanze sicuramente estranee alla attività di cava;
9. si dovrà provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazioni di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici. L'irrigazione dell'area dovrà avvenire esclusivamente con il sistema a pioggia;
10. dovrà essere realizzato un adeguato sistema di lavaggio-umidificazione antipolvere delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere. Dovrà essere predisposto inoltre un adeguato e funzionante sistema di bagnatura della rampa di accesso e dei piazzali per limitare la polverosità. Tutto ciò al fine da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2408 del 04 agosto 2009**

11. gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, dovranno essere regolamentati con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
12. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) di cui al presente progetto dovranno essere conclusi entro quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione;
13. la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Villafranca di Verona la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e trasmetterlo alla Regione ed al Comune interessato;
14. fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
15. la Ditta dovrà presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione di cui alla presente domanda, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Tale deposito garantirà gli adempimenti derivanti dalla autorizzazione. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza agli obblighi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare il deposito cauzionale;
16. la Ditta potrà svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui punto 15) del presente provvedimento, il deposito costituito dalla ditta Magalini Angiolino e successive integrazioni, relativo alla deliberazione n. 1978 del 02.06.1998 per l'importo complessivo di Euro 92.287,98 (novantaduemiladuecentottantasette/98) (deposito n. 142230 della Banca Popolare di Verona, bolletta n. 367 del 01.01.1996 di €77.468,53, bolletta n. 1172 del 10.07.1998 di €3.176,21, bolletta n. 444 del 13.12.2000 di €2.983,57, bolletta n. 4312 del 29.10.2002 di €4.265,00 e bolletta n. 500426 del 11.05.2005 di €4.394,67) in favore della Regione Veneto giuste quietanze, rilasciate Dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1978 del 02.06.1998, nonché di restituire alla ditta Magalini Angiolino i relativi atti di fidejussione. Di imputare la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";
17. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
18. è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
19. la Ditta dovrà presentare, prima della consegna del presente provvedimento, i titoli di disponibilità con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata, debitamente registrati;



ALLEGATO A alla Dgr n. 2408 del 04 agosto 2009

20. dovrà sempre garantito l'ottimo stato dei mezzi meccanici impegnati all'interno del cantiere al fine di ridurre e/o evitare guasti che possano provocare dispersione di sostanze inquinanti;
21. si rammenta e prescrive l'obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104, 105, 106 precisando che le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
22. devono essere garantiti i diritti di passo a favore delle ditte Bovo e nel rispetto del C.C.;
23. sono fatti salvi i diritti di terzi.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/99, dal ViceSindaco del Comune di Villafranca di Verona, Il Dirigente della Direzione Geologia ed Attività Estrattive (assenti il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente, il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana ed il Dirigente dell'Unità Periferica del Servizio Forestale di Verona) esprime altresì, all'unanimità dei presenti

parere favorevole

all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle statuizioni e prescrizioni precedentemente indicate.

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Laura Salvatore

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis